

**Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, in applicazione degli artt. 16-21 del CCNL 16.11.2022****PREMESSE**

A seguito della entrata in vigore del CCNL personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021 del 16.11.2022 che all’art.5 prevede l’attività di confronto tra le parti in materia di:

- Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione
- Criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità

Conformemente alle previsioni degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 risulta necessario procedere all’adozione delle nuove procedure e dei criteri generali come previsto dall’art. 18 del citato CCNL.

Sul punto va premesso che l’art. 13 del medesimo CCNL specifica espressamente che “...gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo (1 aprile 2023) sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia degli incarichi di EQ. Gli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.”.

In ottemperanza alle disposizioni contrattuali nazionali e nell’ottica di addivenire tempestivamente alla definizione dei criteri per conferimento, revoca e graduazione degli incarichi che saranno messi a bando successivamente alla data di adozione della presente disciplina, è stato pertanto posto in essere il previsto confronto con RSU e OO.SS. rappresentative.

Il contratto nazionale e le sue previsioni forniscono l’occasione per una sostanziale conferma dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ e per la loro graduazione ma anche lo spunto per porre in essere circoscritte modifiche e/o implementazioni dei criteri vigenti al fine di renderli maggiormente in linea con le esigenze che si sono palesate nel corso degli ultimi anni.

Il processo di assegnazione degli incarichi in questione o con avvisi di selezione circoscritti ad un numero limitato di incarichi rimasti nel tempo vacanti (o per incarichi neo-istituiti) o con avviso che andrà a mettere a bando contemporaneamente tutti gli incarichi (in concomitanza della riorganizzazione complessiva degli incarichi stessi, fatta in ogni caso salva la possibilità di proroga qualora ammessa), seguirà d’ora in poi e fino ad eventuale futura modifica/integrazione degli stessi, i nuovi criteri di seguito puntualmente definiti.

La metodologia per arrivare a ridisegnare l’area delle EQ, per quanto compete alla presente disciplina, è stata il più possibile improntata, come accennato, alla conferma dei criteri già adottati, previo positivo confronto tra le parti, in occasione della prima applicazione del CCNL 2016/2018 e caratterizzati dalla oggettività e alla facilità di implementazione, basandosi anche sull’esperienza applicativa della precedente metodologia e apportando unicamente minimali correzioni e gli aggiornamenti conseguenti all’esperienza maturata in questo quinquennio e alle applicazioni dell’istituto presso altre realtà pubbliche.

I principali obiettivi di riprogettazione sono:

- Razionalizzazione delle attuali EQ (sia nominali che effettive)
- Innovazione intesa come rifocalizzazione delle posizioni sulle priorità strategiche dell’Amministrazione
- Valorizzazione del capitale umano, in particolare dell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione ad alto potenziale
- Agevolazione per i Funzionari con ridotta anzianità di servizio di accesso alle posizioni economiche iniziali degli incarichi di EQ
- Ricerca di un maggior consolidamento delle esperienze professionali acquisite, senza con ciò precludere ai Funzionari la possibilità di progredire professionalmente ed economicamente.



1) CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

I criteri proposti per la pesatura degli incarichi di EQ sono i seguenti:

- **Risorse finanziarie e strumentali a disposizione e da gestire**
- **Volume dei carichi di lavoro da sostenere e complessità dei processi lavorativi**
- **Rilevanza istituzionale dei referenti e destinatari interni ed esterni dell'attività della EQ**
- **Professionalità richiesta**

Un provvedimento della Giunta Regionale, adottato in applicazione dell'art.20 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, stabilirà il numero, la denominazione e il peso delle posizioni di EQ per ciascuna Area/Struttura apicale, sulla base delle proposte pervenute e verificate in termini di budget.

Le posizioni che i Direttori d'Area di riferimento (e gli altri Direttori della Strutture apicali regionali) avranno stabilito di istituire, sentiti anche i dirigenti afferenti alla propria Area/Struttura apicale, saranno bandite contestualmente, con facoltà di partecipazione di tutti i dipendenti regionali aventi i requisiti richiesti a tutte le posizioni istituite (fermo restando il limite massimo di 4 candidature per ciascun dipendente, di cui non più di 3 per incarichi presso Aree/Strutture apicali diverse da quella di appartenenza al momento della presentazione della candidatura).

2) ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE POSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 16 DEL CCNL 16.11.2022

In fase di individuazione delle EQ assegnate a ciascuna Area/Struttura apicale, dovranno essere presi in considerazione tutti gli elementi essenziali ai fini della identificazione delle posizioni, così come individuati dal CCNL e dalla legge regionale.

L'art. 16 del CCNL personale del comparto funzioni locali – triennio 2019/2021 del 16.11.2022, parlano di posizioni che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche *l'iscrizione ad albi professionali*, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Sulla base di tali caratteristiche l'incarico di EQ:



- non è legato al titolare del medesimo ma alla sua funzione nell'ambito della struttura di appartenenza; infatti nel caso di trasferimento del funzionario, la EQ rimane assegnata alla struttura di origine;
- viene soppresso nel caso in cui cambi il modello organizzativo a seguito di diversa configurazione del medesimo da parte della Giunta regionale;
- prevede il coordinamento del personale di afferenza dell'ufficio, ferma restando la responsabilità generalmente in capo al dirigente sovraordinato.

3) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Una volta disegnato il quadro organizzativo delle EQ, si tratta di fornire ai responsabili di Area (o altre Strutture di vertice), i quali dovranno confrontarsi con i relativi Direttori di Direzione, un paniere di criteri per l'attribuzione degli incarichi ai funzionari:

I criteri di valutazione vengono sostanzialmente confermati rispetto a quelli applicati in tutte le procedure di assegnazione di incarichi pubblicate negli ultimi tre anni, salvo alcuni marginali adeguamenti ritenuti necessari per una migliore definizione dei giudizi per gli incarichi di EQ, anche in relazione ai diplomi di laurea o maturità ritenuti attinenti al macroprofilo di riferimento. Viene ridotta l'esperienza richiesta per poter partecipare alle selezioni per gli incarichi di EQ di fascia C (passando dagli odierni 4 anni nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione a 3 di anzianità).

CRITERI VALUTAZIONE CANDIDATI per incarichi di EQ di fascia C					
Requisiti culturali: titolo di studio *					
Abitolazione professionale post laurea / dottorato <u>attinente</u> al posto: punti 5	Laurea Magistrale Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento <u>attinente</u> : punti 4 Abitolazione post laurea <u>non attinente</u> : punti 4	Laurea triennale <u>attinente</u> : punti 3 Laurea Magistrale Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento <u>non attinente</u> : punti 3	Laurea Triennale <u>non attinente</u> : punti 2 Diploma di maturità <u>attinente</u> : punti 2	Diploma di maturità <u>non attinente</u> : punti 1	Diploma di qualifica professionale: punti 0,5
Anzianità nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni:		Alta (oltre 12 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 3	Media (da oltre 8 a 12 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 2	Bassa (da 3 a 8 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 1	
Grado di professionalità attinente**, posseduto relativamente al posto da ricoprire (natura e caratteristiche programmi da realizzare), desunta prevalentemente dal CV:					
Elevata: punti 6	Particolarmente rilevante: punti 5	Rilevante: punti 4	Qualificata: punti 3	Non rilevante: punti 2	Bassa: punti 1
<p>* L'attinenza del titolo di studio è legata al macro-profilo di riferimento che ciascuna Area ha indicato in relazione a ciascun incarico di EQ. Un titolo di studio si riterrà attinente applicando gli stessi parametri con i quali si determinano ammissioni ed esclusioni nei concorsi pubblici regionali in base a quanto disciplinato, al riguardo, dalla DGR n. 2144/2003. A titolo di esempio, per partecipare ad un concorso per il profilo amministrativo è richiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza o scienze politiche (vecchio ordinamento) oltre alle lauree equipollenti. Analogamente, per il nuovo ordinamento universitario, saranno considerate le lauree appartenenti alle classi di laurea in questione oltre a quelle equiparate. I punteggi per i titoli di studio non sono fra loro cumulabili (es. non si somma laurea e diploma di maturità oppure più lauree tra loro).</p> <p>** L'attinenza del grado di professionalità deve essere connessa anche alla specifica professionalità acquisita negli ambiti delle materie e delle competenze messe a bando. Un grado di professionalità pari od inferiore a 2 comporta la non conferibilità dell'incarico di EQ al funzionario interessato.</p>					



CRITERI VALUTAZIONE CANDIDATI per incarichi di EQ di fascia A e B					
Requisiti culturali: titolo di studio *					
Abitolazione professionale post laurea / dottorato <u>attinente</u> al posto: punti 5	Laurea Magistrale Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento <u>attinente</u> : punti 4 Abitolazione post laurea <u>non attinente</u> : punti 4	Laurea triennale <u>attinente</u> : punti 3 Laurea Magistrale Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento <u>non attinente</u> : punti 3	Laurea Triennale <u>non attinente</u> : punti 2 Diploma di maturità <u>attinente</u> : punti 2	Diploma di maturità <u>non attinente</u> : punti 1	Diploma di qualifica professionale: punti 0,5
Anzianità nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni:		Alta (oltre 12 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 3	Media (da oltre 8 a 12 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 2	Bassa (da 4 a 8 anni di esperienza a T.Ind o TD): punti 1	
Grado di professionalità attinente**, posseduto relativamente al posto da ricoprire (natura e caratteristiche programmi da realizzare), desunta prevalentemente dal CV:					
Elevata: punti 6	Particolarmente rilevante: punti 5	Rilevante: punti 4	Qualificata: punti 3	Non rilevante: punti 2	Bassa: punti 1
<p>* L'attinenza del titolo di studio è legata al macro-profilo di riferimento che ciascuna Area ha indicato in relazione a ciascun incarico di EQ. Un titolo di studio si riterrà attinente applicando gli stessi parametri con i quali si determinano ammissioni ed esclusioni nei concorsi pubblici regionali in base a quanto disciplinato, al riguardo, dalla DGR n. 2144/2003. A titolo di esempio, per partecipare ad un concorso per il profilo amministrativo è richiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza o scienze politiche (vecchio ordinamento) oltre alle lauree equipollenti. Analogamente, per il nuovo ordinamento universitario, saranno considerate le lauree appartenenti alle classi di laurea in questione oltre a quelle equiparate. I punteggi per i titoli di studio non sono fra loro cumulabili (es. non si somma laurea e diploma di maturità oppure più lauree tra loro).</p> <p>** L'attinenza del grado di professionalità deve essere connessa anche alla specifica professionalità acquisita negli ambiti delle materie e delle competenze messe a bando. Un grado di professionalità pari od inferiore a 2 comporta la non conferibilità dell'incarico di EQ al funzionario interessato.</p>					

Le operazioni di valutazione dei suddetti fattori sono di esclusiva competenza dei responsabili di Area (o di altre Strutture di vertice) i quali, con il supporto dei Direttori delle strutture afferenti e della Direzione Organizzazione e Personale limitatamente ai primi due criteri di valutazione di tipo oggettivo (valutazione titolo di studio e anzianità nell'Area dei Funzionari), provvederanno a completare le schede e a formalizzare, con proprio provvedimento, le risultanze finali relative a ciascuna posizione da ricoprire, con indicazione dei nuovi responsabili di EQ.

In caso di ex aequo tra 2 o più candidati al conferimento di un incarico di EQ prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio "Grado di professionalità attinente posseduto relativamente al posto da ricoprire". In caso di ex aequo anche in ordine al criterio "Grado di professionalità attinente posseduto relativamente al posto da ricoprire" la preferenza verrà assegnata al dipendente con maggior anzianità complessiva in Regione nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex Categoria D).

Nel valutare il grado di professionalità attinente necessario dovrà essere considerata la conoscenza di una lingua straniera laddove la posizione da ricoprire richieda tale conoscenza in ragione della materia trattata.

Sempre in relazione al criterio "Grado di professionalità", il Direttore dovrà motivare il punteggio attribuito, affinché appaia chiara la relazione tra il giudizio e le informazioni desunte – principalmente - dal CV, anche tenendo conto dei titoli post universitari ulteriori e non considerati nella tabella (con particolare riferimento ai Master attinenti di I° e II° livello universitario e alle seconde lauree anch'esse attinenti), pur tenendo in considerazione quelle comunque acquisite dalla Struttura, anch'esse con riguardo all'esperienza professionale del candidato. Il Curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dai candidati con preciso riferimento alla normativa relativa alle autocertificazioni. Saranno al riguardo effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni, con particolare riferimento ai titoli di studio dichiarati.



Per quanto concerne l'anzianità nell'Area dei Funzionari, costituisce presupposto essenziale per il collocamento nell'elenco dei candidati idonei del dipendente interessato aver riportato una valutazione media negli ultimi due anni non inferiore al 60% del punteggio totale previsto dal sistema attuale o equivalente in altri sistemi di misurazione e non aver riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio, sempre nel medesimo periodo.

Sulla base delle candidature pervenute per ogni singolo incarico di EQ, il singolo Direttore d'Area (o struttura assimilata) stilerà un elenco in ordine di punteggio, attraverso la procedura informatica dedicata, applicando i criteri di valutazione di cui al presente paragrafo e proponendo quindi il conferimento dell'incarico al candidato con il punteggio complessivo più alto.

Tale operazione condurrà all'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico, fermo restando quanto disposto dal penultimo capoverso del successivo punto 5).

Nelle situazioni in cui, nel corso dell'incarico triennale originariamente conferito, il titolare proceda a vario titolo a rinunciare/concludere/cessare anticipatamente lo stesso, il Direttore di Area e/o i Direttori apicali, con il supporto dei Direttori delle strutture afferenti e della Direzione Organizzazione e Personale, provvederanno a valutare l'opportunità di utilizzare nella sostituzione dell'incarico gli elenchi in essere anche sulla base dei seguenti fattori:

- Distanza temporale, alla data di vacanza, dall'attribuzione dell'originario incarico;
- Idoneità delle candidature all'epoca pervenute, con particolare riferimento anche alla professionalità attinente posseduta rispetto al posto da ricoprire.

Al fine di contemperare l'esigenza di un maggior consolidamento delle esperienze professionali acquisite, senza con ciò precludere ai Funzionari la possibilità di progredire professionalmente ed economicamente, con eccezione delle procedure in cui vengono messi a bando contemporaneamente tutti gli incarichi di EQ, un titolare di incarico potrà presentare nel corso di svolgimento dell'incarico la propria candidatura solo per posizioni di fascia economica superiore.

In caso di assegnazione del relativo incarico, lo stesso seguirà le regole già in essere e riassunte al successivo punto 5.

A fronte di una eccezionale richiesta della Struttura di appartenenza in relazione a disservizi per l'Amministrazione da motivare dettagliatamente, l'assegnazione al nuovo incarico non potrà avvenire prima della sostituzione del Funzionario con altro dipendente, anche di diverso inquadramento, e comunque previo adeguato periodo formativo e di passaggio consegne sempre presso la Struttura di appartenenza. Decorso 6 mesi dal formale conferimento dell'incarico, il funzionario prende comunque servizio nella nuova struttura, anche in assenza di sostituzione.

Eventuali candidature per incarichi di fascia economica pari od inferiore non saranno quindi tenute in considerazione dall'Area (o altra Struttura di vertice) di riferimento.

4) LE CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI DI EQ NELLA REGIONE DEL VENETO

Per quanto riguarda gli incarichi in parola è necessario sottolineare che si tratta di posizioni di rilevante spessore per le quali è necessario prevedere per i responsabili, investiti del ruolo a tempo pieno (non essendo previsto il conferimento di incarichi a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale), un insieme di poteri di direzione e di organizzazione che ne qualifichi il ruolo all'interno dell'ente e ne giustifichi altresì il trattamento economico sia rispetto alla posizione ricoperta che ai risultati da conseguire.

Le caratteristiche dell'incarico sono:

*l'incarico di responsabile di tutte le EQ può essere attribuito ai dipendenti **di ruolo** (non essendo prevista l'assegnazione a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato), della Regione o dell'ente comandante per i comandati in entrata, inquadrati nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione che abbiano maturato una articolata e approfondita **esperienza pari almeno a quattro anni nella medesima Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione** (sia a tempo indeterminato che determinato), anche non interamente alle dipendenze della Regione Veneto, ma comunque presso le Pubbliche Amministrazioni



indicate dal Dlgs 165/2001 all'art.1 comma 2 (per gli incarichi di **fascia A e B**); **pari almeno a 3 nella medesima Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione** (sia a tempo indeterminato che determinato), anche non interamente alle dipendenze della Regione Veneto, ma comunque presso le Pubbliche Amministrazioni indicate dal Dlgs 165/2001 all'art.1 comma 2 (per gli incarichi di **fascia C**).

*gli avvisi relativi agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di attività disciplinate da specifiche disposizioni normative dovranno prevedere quali requisiti imprescindibili il possesso del diploma di laurea e/o di iscrizione ad albi professionali.

*l'incarico di responsabile di EQ ha **natura temporanea e rinnovabile**. L'incarico ha durata triennale. In conformità all'art. 18 comma 3, del CCNL 2019/2021 gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nello specifico, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione della performance ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al titolare di incarico di EQ possono comportare, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, la revoca dell'incarico. Analogamente in caso di sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio, l'incarico potrà essere revocato con atto scritto da parte del Direttore d'Area/Struttura apicale che aveva precedentemente disposto la nomina.

*è previsto un momento di valutazione dei risultati, il cui giudizio negativo (secondo l'attuale metodologia interna di misurazione e valutazione della performance) comporta la revoca, anche anticipata, dell'incarico. La revoca è inoltre prevista in tutti i casi disciplinati dal succitato art. 18 del vigente CCNL;

*In coerenza con quanto indicato all'articolo 2 del presente regolamento, nel caso in cui risulti essere vacante una posizione attribuita e cessata, in caso di conferimento ad un lavoratore, già titolare di EQ di un incarico ad interim relativo ad altra EQ (di superiore, analoga o inferiore graduazione), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura è stabilita nella percentuale del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico ad interim. Stante la natura e la caratteristica stessa degli incarichi di EQ, l'incarico ad interim è strumento utilizzabile in via straordinaria;

*le funzioni affidate comportano il riconoscimento, limitatamente al periodo di incarico, di una retribuzione di posizione omnicomprensiva e interamente sostitutiva degli altri istituti del salario accessorio previsti dal CCNL salvo che per quelle situazioni per le quali il CCNL ne indica la possibilità di attribuzione.

* Vengono mantenute le tre parametrizzazioni esistenti: EQ di **fascia "A"** con retribuzione di posizione di euro 12.900; EQ di **fascia "B"**, con retribuzione di posizione di euro 11.000 e EQ di **fascia "C"** con retribuzione di posizione di euro 7.000. Tale nuova parametrizzazione è legata all'impegno che l'Amministrazione aveva assunto a destinare prioritariamente gli incrementi che la contrattazione nazionale o la legislazione fossero andate ad autorizzare sul capitolo di spesa dedicato alle EQ.

* La distribuzione delle risorse (aumentate strutturalmente nel valore di complessivi € 53.104,06 rispetto ai precedenti € 7.518.577,61 in applicazione dell'art. 79, comma 3, del CCNL del 16.11.2022) allocate sull'apposito capitolo di bilancio che finanzia gli incarichi di EQ verrà definita in sede di contrattazione decentrata. Tali risorse saranno budgettizzate a livello di Area o altra Struttura apicale, sulla scorta dei budget "storicamente" assegnati e rimodulati in base alle avvenute modifiche organizzative che hanno determinato una diversa collocazione di EQ all'interno delle Strutture stesse. Incarichi interamente finanziati (sia nella componente del trattamento accessorio, sia per l'intero ulteriore trattamento economico del personale, ivi compresi gli oneri a carico dell'ente) con fondi comunitari o statali continuano a non essere assoggettati alla suddetta metodica di budget, fermo restando che all'eventuale venir meno dei rimborsi da parte di tali soggetti esterni, l'incarico interessato andrà necessariamente a scadere anticipatamente.

* Viene confermato il vigente trattamento di risultato per gli incarichi di EQ pari, ad oggi, al 23,50% del valore dell'indennità di posizione per il personale collocato nella prima fascia di merito in sede di valutazione annuale delle prestazioni. Qualora al termine del singolo anno solare risultino non interamente



utilizzate le risorse allocate sull'apposito capitolo di bilancio che finanzia gli incarichi di EQ verrà automaticamente operata una redistribuzione proporzionale delle risorse stesse al fine di ripristinare la percentuale del 25% (o superiore o inferiore, qualora le risorse fossero o non fossero a tal fine sufficienti) del premio di risultato appannaggio di tutti gli incarichi in argomento.

* la valutazione degli aspiranti, secondo i criteri sopra individuati, avverrà all'interno di ciascuna delle Aree/Strutture apicali per le quali il funzionario ha inoltrato richiesta. Al riguardo, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento sopra richiamato, sarà pubblicato un avviso nell'intranet regionale con le modalità indicate al successivo punto 5;

*Va tenuto ben presente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale va posta particolare attenzione all'obbligo di motivazione e valutazione della posizione di tutti gli aspiranti.

Nel nuovo quadro normativo, va precisato che gli incarichi di EQ non interferiscono direttamente con il ruolo dei dirigenti: i poteri dirigenziali risultano infatti attribuiti e determinati in modo esclusivo in relazione alle materie correlate agli incarichi dirigenziali affidati (ad esempio, i Direttori di Unità Organizzativa, possono adottare atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/2012 e s.m.i., mentre le EQ possono essere destinatarie, fra l'altro, di assegnazione della responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 19 bis della medesima legge).

Attraverso specifica delega del dirigente si possono inoltre conferire delimitati ambiti di autonomia decisionale da esercitarsi attraverso autonome determinazioni definite sulla base degli indirizzi generali formulati dal dirigente (art.20 comma 2 ter L.R. 54/2012). In tali casi i titolari di incarico di EQ non possono delegare le proprie funzioni ad altri dipendenti.

Il titolare di incarico di EQ collabora inoltre con il dirigente nell'espletamento di funzioni relative a:

- organizzazione, gestione delle risorse umane e strumentali da cui derivano strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati, anche con riferimento ai processi di digitalizzazione e dematerializzazione;
- miglioramento dei servizi e razionalizzazione dei processi;
- applicazione degli istituti contrattuali ai dipendenti compreso il trattamento economico accessorio;
- responsabilità amministrativa e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzative affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

5) CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La Direzione Organizzazione e Personale procederà alla pubblicazione sull'Intranet regionale di un avviso interno rivolto al personale di ruolo della Giunta Regionale o in posizione di comando in entrata, finalizzato al conferimento degli incarichi di EQ di volta in volta messi a bando, dando la possibilità al personale in possesso dei requisiti (con le specificità di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2), di presentare una propria candidatura, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi.

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell'avviso predetto.

L'avviso riporterà l'articolazione delle EQ suddivise fra le diverse Aree, la pesatura dell'incarico (fascia C, B o A), il macroprofilo e una sintetica declaratoria delle attività di riferimento della posizione.

Le candidature, redatte secondo il modello di cui all'avviso interno e corredate dal curriculum vitae, saranno automaticamente indirizzate dalla procedura informatica all'Area cui afferiscono le posizioni di EQ per le quali gli interessati intendono esprimere la propria preferenza.



I dipendenti potranno presentare al massimo n. 4 candidature (comunque se in possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina, qualora richiesti per la copertura della specifica posizione e delle quali non più di 3 per incarichi presso Aree/Strutture apicali diverse da quella di appartenenza al momento della presentazione della candidatura).

In relazione al conferimento degli incarichi di EQ, la decorrenza di assegnazione dei medesimi (di norma fissata per i giorni 1, 10 o 25 del mese), al fine di permettere l'adozione dei necessari adempimenti agli uffici competenti per un efficace passaggio di consegne nel caso di trasferimento tra Aree degli assegnatari, sarà individuata come di seguito specificato:

- i decreti di assegnazione degli incarichi, a firma dei Direttori preposti, dovranno prevedere una data di decorrenza dell'incarico successiva alla data di adozione del provvedimento di almeno 20 giorni e comunque, in caso di assegnazione del relativo incarico a Funzionario appartenente ad altra Area, ferme restando le motivate ed eccezionali deroghe precedentemente descritte;

- dovrà comunque essere garantita, anche dopo l'effettiva presa servizio nella nuova struttura, la necessaria collaborazione con la struttura di originaria provenienza - qualora richiesta - per gli eventuali passaggi di consegne delle attività sospese o per attività indifferibili. Sotto tale ultimo profilo si invitano le Strutture di volta in volta coinvolte a concordare tempi e modalità di collaborazione, al fine di contemperare le reciproche esigenze.

In caso di conferimento di incarico presso più strutture appartenenti ad Aree diverse, il dipendente potrà esercitare una opzione per la scelta dell'incarico da assumere, fermo restando che spetta all'Amministrazione la motivata decisione finale in caso di incarichi dal medesimo o inferiore livello retributivo.

Le candidature pervenute entro i termini e con le modalità indicate nell'Avviso interno, saranno esaminate e valutate dai singoli responsabili di Area, sentiti i Direttori di riferimento con il supporto della Direzione del Personale.

L'atto di conferimento dell'incarico – da formalizzarsi con decreto del Direttore d'Area/Struttura apicale, anche cumulativo per più incarichi nell'ambito della stessa – deve essere motivato con riferimento ai punteggi attribuiti in relazione ai criteri e ai requisiti ai fini dell'espletamento dell'incarico, di cui al punto 2 del presente documento. Anche l'eventuale conferimento di incarichi ad interim dovrà essere formalizzato con decreto e dovrà essere motivato.

Le Aree/Strutture apicali dovranno notificare, come di consueto, agli assegnatari di incarico l'esito della procedura. Ai candidati non assegnatari verrà comunicato il proprio posizionamento nelle selezioni di interesse, attraverso la procedura informatica allo scopo predisposta. E' fatto salvo quanto previsto in materia di accesso agli atti.

Per motivate ragioni organizzative e in considerazione delle specifiche professionalità richieste l'Amministrazione si riserva di non procedere alla copertura della posizione, così come può procedere al conferimento dell'incarico, in casi particolari e motivati, anche a prescindere dalle indicazioni fornite dal funzionario in occasione dell'avviso di candidatura.

I dipendenti dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione aventi titolo a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di EQ, sulla base del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, sono sia coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno che coloro che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora l'assegnazione dell'incarico di EQ ricada su personale in posizione di comando in entrata o su personale con contratto di lavoro a tempo parziale, nel primo caso andranno attivate le procedure di trasferimento in entrata o di rinnovo del comando, mentre nel secondo caso condizione fondamentale per



l'effettivo conferimento dell'incarico è l'automatico e contestuale rientro a tempo pieno dei dipendenti in questione.

Nel caso un dipendente assegnatario di incarico decidesse di rinunciare allo stesso anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, dovrà formalizzare la sua decisione al Direttore d'Area e al Direttore di Direzione di riferimento (e, per conoscenza, anche alla Direzione Organizzazione e Personale) con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Direttore d'Area può accordare la riduzione dei termini di preavviso.

